
N. 17614/2014 R.G.





## ORDINANZA DI DIVISIONE



- o 1/2 piena proprietà di appartamento in Catania, via Velis 8, piano primoammezzato, in catasto al foglio 69, particella 1889 sub 2, la cui restante quota di 1/2 è di proprietà di
- 1/2 piena proprietà di appartamento in Catania, via Velis 8, piano primoammezzato, in catasto al foglio 69, particella 1889 sub 3, la cui restante quota di 1/2 è di proprietà di
- 1/2 piena proprietà di appartamento in Catania, via Velis 10, piano terra, in catasto al foglio 69, particella 1890, la cui restante quota di 1/2 è di proprietà di
- o 1/2 usufrutto di appartamento in Catania, via Fiamingo 49, in catasto al foglio 69, particella 18062 sub 17 (già 23995 sub 7), la cui restante quota di 1/2 di usufrutto è di mentre nudi proprietari, per la quota di metà ciascuno, sono
- il giudizio è stato introdotto ad iniziativa del creditore procedente, che ha notificato l'ordinanza del g.e. al debitore, ai comproprietari, ai creditori iscritti; si sono costituiti

ma senza contestare il diritto del creditore di procedere a divisione;

- sono state osservate le formalità prescritte dalla legge, quali in particolare, la notifica dell'ordinanza nei termini assegnati; la trascrizione dell'ordinanza con la quale è stata disposta la divisione;

## Osservato che:

- la certificazione notarile prodotta attesta la comproprietà, nella misura ivi indicata, dei beni pignorati;
- non essendo sorte contestazioni sul diritto alla divisione, non è indispensabile, allo stato, la pronuncia di sentenza;
- l'esperto stimatore nominato nella procedura esecutiva, dr. Salvatore Stuto, non ha redatto progetti divisionali, resi del resto difficoltosi dal diverso valore dei beni e dai diversi diritti immobiliari pignorati (proprietà ed usufrutto);
- i convenuti, pur costituendosi, non hanno di fatto presentato alcun progetto divisionale, chiedendo semplicemente di posporre la vendita di taluni beni, sul presupposto che, da alcuni di essi, si potrebbe ricavare quanto occorre per soddisfare il creditore;
- tale affermazione non coglie nel segno sotto il profilo economico, poiché le incertezze del mercato immobiliare rendono arduo prevedere l'esito delle vendite;
- sotto il profilo giuridico, una separazione in natura funzionale a soddisfare il creditore avrebbe potuto essere proposta nella procedura esecutiva ai sensi dell'art. 600 I comma I periodo, mentre, instaurato il giudizio divisionale, esso deve concludersi con lo scioglimento della comunione e non solo con la separazione della quota dell'esecutato dalla restante massa; occorre, in questi



casí, o vendere l'intero e ripartire il denaro, o proporre un progetto che soddisfi le esígenze di tutte le parti;

- il creditore attore si è opposto alle istanze dei convenuti;
- essendo impossibile la divisione in natura, l'unico modo per addivenire ad uno scioglimento della comunione è quello di disporre la vendita per intero del bene, con riparto del ricavato;

P. Q. M.

ordina lo scioglimento delle comunioni in atto esistenti tra

e tra

sui seguenti beni:

- o proprietà di appartamento in Catania, via Fortino Vecchio 1 via Velis 4-6, piano terra, in catasto al foglio 69, parficella 1889 sub 1;
- o proprietà di appartamento in Catania, via Velis 8, piano primo-ammezzato, in catasto al foglio 69, particella 1889 sub 2;
- o proprietà di appartamento in Catania, via Velis 8, piano primo-ammezzato, in catasto al foglio 69, particella 1889 sub 3;
- o proprietà di appartamento in Catania, via Velis 10, piano terra, in catasto al foglio 69, particella 1890, la cui restante quota di 1/2 è di proprietà di
- o usufrutto di appartamento in Catania, via Fiamingo 49, in catasto al foglio 69, particella 18062 sub 17 (già 23995 sub 7);

dispone la vendita e la custodia come da allegati provvedimenti.

Si comunichi.

Catania, 29/4/2017

Il giudice

Francesco Lentano





